



**Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO"**

*Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO*

**Cod. fisc. 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/444700**

**e-mail: [pamm00700n@istruzione.it](mailto:pamm00700n@istruzione.it) - [pamm00700n@pec.istruzione.it](mailto:pamm00700n@pec.istruzione.it)**

**sito internet: [www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it](http://www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it)**

Scuola Sec. I grado "G.A.CESAREO"  
Prot. 0000953 del 07/02/2019  
02-09 (Uscita)

# **IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

**Anno Scolastico**

**2018-2019**

## **TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale "G.A. CESAREO" di Palermo, di seguito denominato Istituto.
2. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8 del CCNL 2016/18, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8 del CCNL 2016/18, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il presente contratto integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 297/1994, dal D. Lgs. n. 165/2001, dal D. Lgs. n. 141/2011 e dalla Legge n. 300/1970.

### **Art. 2 - Interpretazione autentica**

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNL 2016/18, le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.



### **Art.3 - Durata e vigenza contrattuale**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del CCNL 2016/18, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

### **Art. 4 - Materie Aggiuntive e nuove competenze**

Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione integrativa d'istituto, diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante del presente accordo.




## **TITOLO SECONDO - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 5 - Premessa**

Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente scolastico, delle R.S.U., delle OO.SS. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

### **Art. 6 - Modelli relazionali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

 3 di 30



### **Art. 7 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

### **Art. 8 - Informazione**

1. L'informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli.
2. Ai sensi dell'art. 5 del CCNL 2016/18, l'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7 del CCNL 2016/18.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali siano previsti il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. L'informazione è data dal Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
7. L'informazione è, pertanto, disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia, dunque, integralmente. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

*DSU M. Spina SKR*  
*[Signature]*

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
8. Il Dirigente fornisce, dunque, informazioni alla RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in materia di ambiente di lavoro, in materia di organizzazione degli uffici e di misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, in materia di costituzione dei fondi per i trattamenti accessori che saranno gestiti in sede di contrattazione integrativa.
9. L'amministrazione si attiene, per quanto riguarda l'informazione ai sindacati, alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"* emesse dal Garante della Privacy il 14 giugno 2007.
10. L'informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti: il Dirigente concorda un calendario di incontri in cui deve fornire l'informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di ogni incontro.

#### **Art. 9 - Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);





- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### **Art. 10 – Confronto**


1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

### **Art. 11 - Materie della contrattazione**

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.
3. La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
4. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.
5. I contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.
6. I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale dell'istituto.
7. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1139 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.

### **Art. 12 - Modalità di svolgimento della contrattazione**

1. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate periodicamente secondo calendari concordati, oppure entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti e si concludono, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
2. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate dal Dirigente, in forma scritta almeno 5 giorni prima del giorno fissato. L'indizione di ogni riunione deve altresì indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno ed eventualmente possibilmente tutti i documenti relativi agli oggetti di discussione.
3. L'ordine del giorno può essere integrato per richiesta scritta della R.S.U. e/o delle Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale anche disgiuntamente.
4. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.





5. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni, sia la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
6. Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità. Di norma, in ogni incontro, sono fissati gli ordini del giorno e la loro priorità per l'incontro successivo.
7. Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali.
8. Al termine di ogni incontro potrà essere redatto sintetico verbale su apposito verbale.
9. Le delegazioni determinano, per ogni ipotesi di accordo, il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, qualora nel termine fissato le parti non concludano l'accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le rispettive motivazioni.
10. In ogni caso, decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal contratto collettivo nazionale, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
11. I contratti integrativi stipulati conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione.
12. I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula.
13. Le materie che per loro natura richiedano verifiche periodiche sono disciplinate da appositi contratti integrativi aventi durata preferibilmente annuale.
14. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti.
15. L'amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di contratto integrativo, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi nel termine di 15 giorni si procede alla sottoscrizione del contratto.
16. I contratti integrativi, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web della scuola, adeguatamente pubblicizzati al personale, e copia cartacea degli stessi, se richiesta, sarà inviata alle R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie.
17. L'amministrazione provvederà, inoltre, a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale, le relazioni tecnica ed illustrativa e l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.





18. Le parti definiscono, in sede di contrattazione, le modalità e i tempi di verifica circa l'attuazione dei contratti integrativi stipulati.

#### **Art.13 - Procedure di raffreddamento e conciliazione**


In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato s'incontreranno, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola.

#### **Art.14 - Assemblee sindacali**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo entro le ore 12, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Per il personale che partecipa all'assemblea territoriale si fa riferimento al Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali (art. 8 CCNL per il personale del comparto scuola del 24/07/2003), art. 3.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 15 - Permessi sindacali**

1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.



2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
  - a) dalle segreterie territoriali delle OO. SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
  - b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU: la comunicazione va resa al Dirigente almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
5. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

#### **Art.16 - Bacheca sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Sala Professori e di una bacheca solo per RSU situata in portineria, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al Piano Terra (Aula Pianoforte), concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 17 - Formazione e aggiornamento**

In ordine alle modalità di fruizione delle attività di formazione e aggiornamento si concorda di utilizzare i seguenti criteri: 1) turnazione su base volontaria; 2) curriculum.





### **Art. 18 - Agibilità sindacale**

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
3. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.
4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del Dirigente.

### **Art. 19 - Modalità di sciopero**

1. I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente scolastico senza possibilità di revoca.
2. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.
3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della L. 146/90.

### **Art. 20 - Contingenti di personale in caso di sciopero**

1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
2. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente «ad assicurare le prestazioni indispensabili» previste dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, e cioè:
  - ✓ svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità (n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico);



- ✓ tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e delle pensioni (il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) e/o n. 1 assistente amministrativo competente nella materia, n. 1 collaboratore scolastico).
- 3. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
- 4. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
- 5. I soggetti individuali hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

#### **Art. 21 - Referendum**

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

---

### **TITOLO III - NORME SULLA SICUREZZA**

#### **Art. 22 - Principi generali**

Tutta l'attività dei lavoratori, del Dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Le linee guida sono individuabili in attività di:

- monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;



- attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
- verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico;
- definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.

#### **Art. 23 - Riunione periodica**

La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. È obbligo del Dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 31 ottobre. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi. Nella prima riunione vanno verificati il documento di valutazione dei rischi e la sua eventuale revisione secondo il D.Lgs. 81/08, l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione ai criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche ed all'efficacia degli stessi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

#### **Art. 24 - Individuazione componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni dei compiti**

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il servizio, nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Per l'Istituto scolastico sono individuate a cura del Dirigente le seguenti figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008:
  - ✓ RSPP Responsabile Servizio Prevenzione designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008;
  - ✓ ASPP Addetti al Servizio Prevenzione;
  - ✓ Addetto al primo soccorso;
  - ✓ Addetto al primo intervento antincendio

  
13 di 30

3. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.Lgs n. 81/2008.

#### **Art. 25 - Doveri e diritti dei lavoratori**

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:


- a) *Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;*
- b) *Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;*
- c) *Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;*
- d) *Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;*
- e) *Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;*
- f) *Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.*

I lavoratori hanno diritto a:

- a) *Essere informati in modo generale e specifico;*
- b) *Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni: nella fattispecie la formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;*
- c) *Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;*
- d) *All'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;*
- e) *All'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.*

#### **Art. 26 - Compensi**

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comportano il diritto ad una retribuzione a carico del fondo





dell'istituzione scolastica (FIS). È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che l'attività fondamentali siano certamente esplicitate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione, sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

#### **Art. 27 - Aggiornamento del personale**

Ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell'istituzione scolastica. L'attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro, senza che nulla sia dovuto da parte dei lavoratori, e deve avvenire durante l'orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori all'orario di servizio comportano il diritto al recupero. Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio.

#### **Art. 28 - Esercitazioni e prove di evacuazione**

In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso. Entro il 31 ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.

#### **Art. 29 - Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

#### **Art. 30 - Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

1. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 47 del D.lgs. 81/2008.
2. In particolare, al RLS è riconosciuto il diritto di:
  - accedere ai luoghi di lavoro;
  - ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
  - ricevere una formazione specifica.



**3. Il RLS è consultato preventivamente in ordine:**

- alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
- alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente o all'organizzazione della formazione.

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.

- 4.** Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- 5.** Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
- 6.** Il RLS ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.
- 7.** Il RLS ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro.
- 8.** Il RLS partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale.
- 9.** Il RLS ha diritto alla formazione prevista dal D. Lgs. 81/08, art. 37. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.l. lavoro/sanità del M. 11/1997 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
- 10.** Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
- 11.** Il RLS, per l'espletamento delle proprie attribuzioni, utilizza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue.
- 12.** Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.







## TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### PARTE I - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

#### Art. 33 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale

#### Art. 34 - Risorse

1. Le risorse finanziarie **lorde dipendenti** per l'anno scolastico 2018/19 finalizzate all'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a) lo stanziamento di € 3.728,60 previsto per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa;
  - b) lo stanziamento di € 1.578,22 previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
  - c) lo stanziamento di € 2.683,97 (budget € 2.653,20 ed economia a.s. 2017/18 di € 30,77) previsto per retribuire le ore eccedenti del personale docente (supplenze interne);
  - d) lo stanziamento di € 2.413,87 per l'attività relativa all'avviamento alla pratica sportiva;
  - e) lo stanziamento di € 23.803,67 stabilito dal MIUR per il **Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)** ed economia di € 2.568,20 relativa all'anno scolastico 2017/18, per una disponibilità totale di € 26.371,87
2. Il totale delle risorse disponibili risulta essere pertanto di € 26.371,87.




### Art. 35 - Finalizzazioni delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere mirate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, con la massima correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. L'obiettivo finale è quello di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, mediante anche la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

### Art. 36 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo Istituzione Scolastica pari a € **26.371,87** sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste nel PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA.
2. Vengono prioritariamente assegnati:
  - a) € **3.440,00** quale indennità di direzione parte variabile al DSGA d'Istituto in base a quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera j del CCNL 2006/09 e a norma dell'art. 3 della Sequenza contrattuale ATA 25-07-2008 e Tabella 9 ridefinita dal 1-9-2008;
  - b) € **131,87** quale indennità corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce, nel corrente anno scolastico, il DSGA o ne svolge le funzioni.
3. Tenuto conto del comma precedente la restante quota del FIS risulta essere di € **22.800,00**; tale importo è ripartito nel modo seguente:

⬆ per le attività del personale docente	(70,00 %)	€ <b>15.960,00</b>
⬇ per le attività del personale ATA	(30,00 %)	€ <b>6.840,00</b>
4. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.



**Art. 37 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla  
valorizzazione del personale docente**

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a **€ 8.956,28**.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
4. Le Parti concordano di determinare detti compensi, in successiva riunione, in ordine ai criteri che il Comitato di Valutazione dei docenti, neodesignato per il Triennio 2018-2021, individuerà al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

**PARTE II – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE ATA**

**Art. 38 - Prestazioni aggiuntive [art. 88, comma 2, lettera e) del CCNL 2006/09]**

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 34, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto di **€ 6.840,00** disponibile per il personale ATA è suddiviso per ciascun profilo nel seguente modo. A norma dell'art. 58, comma 8, del CCNL 2006/09 il personale con rapporto a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo. In ordine alle prestazioni aggiuntive consistenti in lavoro straordinario/intensificazione, in caso di superamento della capienza delle ore massime attribuite, si procederà, in forma proporzionale, all'assegnazione delle ore/compenso a ciascun dipendente Assistente Amministrativo e/o Collaboratore Scolastico.

TABELLA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE				
QUALIFICA	A ADDETTI N° (DIRITTO)	B COMPENSO ORARIO (€)	C = A*B	COMPENSO PER QUALIFICA (€)
ASS. AMMIN.	4	14,50	58,00	2.326,80
COLL. SCOL.	9	12,50	112,50	4.513,20
<b>TOTALI</b>	<b>13</b>		<b>170,50</b>	<b>6.840,00</b>



a) Profilo Professionale: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO			
N.	ADDETTI n.	ATTIVITA'	Compenso (€)
1	4	<u>Lavoro straordinario/intensificazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assolvere alla prestazione di lavoro straordinario anche in ordine alle attività relative a progetti previsti nel PTOF, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;</li> <li>Sostituzione colleghi assenti</li> </ul>	2.326,80
<b>Totale</b>			<b>2.326,80</b>
a) Profilo Professionale: COLLABORATORE SCOLASTICO			
N.	Addetti n.	Attività	Compenso (€)
1	2	<u>Attività di piccola manutenzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provvedere ad una sistematica ricognizione dello stato e della qualità dei beni e dei servizi di Istituto;</li> <li>Coordinare, gestire, realizzare attività di piccola manutenzione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico</li> </ul>	1.100,00
2	9	<u>Lavoro straordinario/intensificazione</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assolvere alla prestazione di lavoro straordinario anche in ordine alle attività relative a progetti previsti nel PTOF, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;</li> <li>Sostituzione colleghi assenti</li> </ul>	1.800,00
3	1	<u>Gestione strumentazione didattica:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedere ad una continua attività di controllo e ricognizione della strumentazione didattica;</li> <li>Segnalare al Dirigente Scolastico le attività di intervento in ordine all'uso e alla manutenzione della strumentazione didattica</li> </ul>	413,20 (con arrotondamento quota residuale)
4	1	<u>Coordinatore attività di Istituto:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinare le attività organizzative di Istituto di supporto al Dirigente Scolastico e/o al DSGA</li> <li>Sovrintendere all'attività di ricognizione delle attività e dei servizi generali di Istituto</li> </ul>	900,00
5	1	<u>Gestione materiale di pulizia:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedere ad una continua attività di controllo e ricognizione del materiale di pulizia;</li> <li>Segnalare al Dirigente Scolastico le attività di intervento in ordine al fabbisogno del materiale di pulizia</li> </ul>	300,00
<b>Totale</b>			<b>4.513,20</b>




**Art. 39 - Incarichi specifici [art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006/09]**

1. Gli incarichi specifici, assegnati nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di ulteriori o di particolari responsabilità, disagio o rischio ma necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.
2. Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente scolastico attribuisce per l'a.s. 2018/2019 gli incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006/09 del 29-11-2007, come sostituito dall'art. 1 comma 1 della sequenza contrattuale ATA del 25-07-2008, finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento e all'assistenza di base agli alunni disabili.
3. Gli incarichi sono conferiti al personale in servizio nel corrente anno scolastico, che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste nella già citata sequenza contrattuale. Nel caso di più addetti riferiti al medesimo incarico, il Personale in servizio, a completamento, in altra Istituzione scolastica usufruisce del compenso in forma direttamente proporzionale alle ore di servizio: la quota residua verrà redistribuita tra il personale appartenente al medesimo incarico specifico.
4. Le risorse disponibili sono di € 1.578,22 corrispondenti al fondo finalizzato di cui all'articolo 33 comma 1, lettera b), del presente contratto. Gli incarichi previsti nei tre profili ATA e i relativi compensi sono desumibili dalla seguente tabella e dai prospetti successivi:

TABELLA INCARICHI SPECIFICI				
QUALIFICA	ADDETTI N° (DIRITTO)	COMPENSI POSIZIONE ECONOMICA (€)	C = A*B	COMPENSO PER QUALIFICA (€)
ASS. AMMIN.	1	1.200,00	1.200,00	631,90 (con arrotondamento quota residua)
COLL. SCOL.	3	600,00	1.800,00	946,32
<b>TOTALI</b>	<b>4</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.578,22</b>

a) Profilo Professionale: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		
N.	Incarichi specifici a.s. 2018/2019	Compenso (€)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adempimenti connessi alla predisposizione dei materiali necessari e supporto telematico per lo svolgimento degli esami;</li> <li>✓ Adempimenti relativi all'INVALSI anche in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza;</li> <li>✓ Rapporti scuola-famiglia e tutte le attività inerenti la gestione degli studenti dal loro ingresso in Istituto sino al conseguimento della licenza;</li> <li>✓ Borse di studio e dispersione scolastica</li> <li>✓ Supporto elezioni Organi Collegiali</li> </ul>	631,90
<b>Totale</b>		<b>631,90</b>



b) Profilo Professionale: COLLABORATORE SCOLASTICO		
N.	Incarichi specifici a.s. 2018/2019	Compenso (€)
1	✓ Organizzazione e coordinamento degli interventi di vigilanza e sorveglianza nel Primo Piano	315,44
1	✓ Supporto organizzativo e operativo degli Uffici di Segreteria Didattica e della Segreteria Personale in ordine alle disposizioni del Dirigente Scolastico	315,44
1	✓ Supporto sorveglianza ingresso principale, coordinamento attività di vigilanza, gestione afflusso utenza interna ed esterna e/o fornitori, in ordine alle disposizioni del Dirigente Scolastico.	315,44
<b>Totale</b>		<b>946,32</b>

**Art. 40 - Compensi per il DSGA [art. 88, comma 2, lettera j) del CCNL 2006/09]**

Al Direttore SGA spetta l'indennità di € **3.440,00** di cui all'art. 35, comma 2, lettera a) del presente contratto; inoltre gli verranno corrisposti compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a eventuali progetti finanziati dall'Unione Europea, enti pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale già citata che modifica l'art. 89 del CCNL 2007.

**PARTE III – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE**

**Art. 41 - Individuazione**

Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti o nelle convenzioni, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

**Art. 42 - Collaboratori del Dirigente [art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL 2006/09]**

1. I collaboratori del Dirigente Scolastico, da retribuire con il fondo di istituto, sono quelli di cui alla lettera f) dell'art. 88 del CCNL 2006/09.
2. Ai due docenti, della cui collaborazione il Dirigente si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, spettano il compenso forfettario annuo complessivo di € **1.600,00** come stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera d), del presente contratto. Il compenso complessivo viene così suddiviso: € **800,00** al Collaboratore Vicario e € **800,00** al Secondo Collaboratore.
3. Tali compensi non sono cumulabili con quello spettante per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa.

**Art. 43 - Funzioni Strumentali** [art. 33 del CCNL 2006/09]

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono state identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono formalmente attribuite dal Dirigente Scolastico.
2. Il budget complessivo previsto risulta essere di € **3.728,60** corrispondenti al *fondo finalizzato* di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), del presente contratto.
3. Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti e valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di corrispondere i seguenti compensi forfettari:
  - ✓ € **745,72** alla funzione strumentale *Gestione, management, coordinamento del P.T.O.F.*;
  - ✓ € **745,72** alla funzione strumentale *Autovalutazione, Piano di Miglioramento, Rendicontazione Sociale*;
  - ✓ € **745,72** alla funzione strumentale *Continuità verticale con le scuole primarie del territorio*;
  - ✓ € **745,72** alla funzione strumentale *Orientamento*;
  - ✓ € **745,72** alla funzione strumentale *Valorizzazione funzione Docente*
4. Tali compensi non sono cumulabili con quello spettante per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore del Dirigente scolastico.

**Art. 44 - Attività aggiuntive a carattere gestionale e organizzativo**

[art. 88, comma 2, lettera k) del CCNL 2006/09]

1. I budget relativi ai compensi per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo, definiti dal Collegio dei Docenti approvati dal Consiglio d'Istituto e concordati con la R.S.U., sono calcolati e quantificati come segue € 17,50 (compenso tabellare):

ANNO SCOLASTICO 2018/2019				
INCARICO	NUMERO PERSONE	ORE INDIVIDUALMENTE ASSEGNATE	COMPENSO PER COORDINATORE/REFERENTE	COMPENSO TOTALE (€)
Coordinatore del Consiglio di classe Prime e Seconde	25	8	140,00	3.500,00
Coordinatore Consigli di Classe Terze	10	10	175,00	1.750,00
Referenti Dipartimenti Disciplinari	8	10	175,00	1.400,00
<b>Totale</b>	<b>43</b>			<b>6.650,00</b>

2. Per le attività di cui al presente articolo è previsto, pertanto, un budget complessivo di € **6.650,00**





2. Le ore assegnate, se non effettivamente realizzate, costituiranno *economie* per la Contrattazione d'Istituto a.s. 2019/20.
3. I compensi non spettano ai docenti che, per quanto abbiano ricevuto espresso incarico, non abbiano effettivamente realizzate le ore *individualmente* assegnate, come da registri disponibili agli atti: l'erogazione degli emolumenti dovrà corrispondere alle prestazioni rese dal personale.
4. I compensi non spettano ai docenti che siano già titolari di Funzione Strumentale afferente allo stesso settore.
5. Per le attività di cui al presente articolo è previsto pertanto un budget complessivo di **€ 5.960,00**.

**Art. 46 - Attività aggiuntive di insegnamento** [art. 88, comma 2, lettera b) del CCNL 2006/09]

1. Per l'attuazione delle predette attività aggiuntive di insegnamento relativamente ai corsi di potenziamento (TRINITY) sono previste **50 ore** con un budget di **€ 1.750,00**.
2. La richiesta, formalizzata dal docente, deve contenere il piano dell'attività e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
3. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (35,00 €/h), tenendo conto delle ore effettivamente svolte e regolarmente documentate, in rapporto al numero di ore stabilite nella lettera d'incarico.
4. La quota complessiva di **€ 1.750,00** proviene dall'importo fissato nell'art. 35, comma 2, lettera b), del presente contratto.

**Art. 47 - Attività d'avviamento alla pratica sportiva** [art. 87, comma 1 del CCNL 2006/09]

L'attività complementare di educazione fisica va individuata nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel piano dell'offerta formativa e conferita con specifico incarico del Dirigente scolastico. Il budget massimo previsto è di **€ 2.413,87** corrispondente al *fondo finalizzato* di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) del presente contratto. Il compenso sarà forfettario in ordine alla seguente ripartizione.

<b>Numero docenti</b>	<b>Compenso forfettario per ciascun docente</b>
Docente n° 1	<b>€ 1.206, 94</b>
Docente n° 2	<b>€ 1.206, 93</b>

**Art. 48 - Ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti** [art. 30 del CCNL 2006/09]

1. In caso emergenziale, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto, per la sostituzione di colleghi assenti sono a disposizione **€ 2.683,97** quale *fondo finalizzato* di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c).
2. Ogni ora eccedente, effettivamente svolta in sostituzione di colleghi assenti, sarà retribuita con un compenso pari a 1/65 della retribuzione mensile iniziale del livello di appartenenza, comprendente anche l'IIS.



## **PARTE IV - AREA COMUNE**

### **Art. 49 - Conferimento degli incarichi**

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente, al personale Ata e al DSGA. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.

### **Art. 50 - Compensi orari da liquidare con il fondo d'istituto**

1. A tutto il personale, docente e ATA, chiamato a svolgere oltre l'orario d'obbligo attività aggiuntive, calcolate su base oraria, vengono corrisposti i compensi previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006/09 del 29 novembre 2007, tenendo conto delle successive modificazioni e integrazioni.
2. La somma oraria calcolata per ogni tipo di attività è approssimata alle ore intere: per difetto se i minuti residui sono inferiori a 30, per eccesso se i minuti residui sono superiori o uguali a 30. *Per esempio: 7 ore e 15 minuti equivalgono a 7 ore; 7 ore e 30 minuti equivalgono a 8 ore.*

### **Art. 51 - Liquidazione dei compensi**

I compensi a carico del fondo sono liquidati ordinariamente entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, dopo la stipula definitiva del Contratto integrativo di Istituto, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori.


## **TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 52 - Natura della retribuzione accessoria**

1. I trattamenti economici accessori, previsti nel presente contratto integrativo di istituto, sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico e, pertanto, la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni *effettivamente* rese dal personale.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

### **Art. 53 - Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.



## **TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 54 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**


1. Le Parti concordano di attenersi a quanto deliberato in seno al Piano Triennale dell'Offerta Formativa in ordine alla formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti.
2. Le Parti concordano di procedere, in apposita successiva riunione, alla definizione dei criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (CCNL 2016/18, art. 22 c. 4 lett. c7), in attesa della definizione del CCNI sui criteri per generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA.

### **Art. 55 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta al Dirigente Scolastico debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

### **Art. 56 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 20.30: è richiesta la lettura con contestuale presa visione durante le ore di servizio. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme in uso a questa Istituzione Scolastica.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.





**Art. 57 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO OTTAVO – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 58 – Disposizione finale**

1. La presente *Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto*, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposta a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

DS M. Spina  
S. L. L. R.  
P. M.

Palermo, 07 Febbraio 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la delegazione di parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico pro tempore:

Prof. NUNZIO SPECIALE



*Prof. M. Speciale*

La parte sindacale

La R.S.U.:

Prof. SANTO ANTONIO MOCCIARO

*S. Antonio Mocciaro*

Prof.ssa ROSALBA MENDOLIA

*Rosalba Mendolia*

SINDACATI TERRITORIALI DI CATEGORIA

FLC - CGIL.....

CISL SCUOLA.....

UIL SCUOLA RUA PROF. LEOLUCA CONIGLIO.....

SNALS/CONFSAL.....

FED. NAZ. GILDA/UNAMS Prof.ssa ANGELA D'AGUANNO.....

*Angela D'Agunno*